Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 24 febbraio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 51 DEL 24 FEBBRAIO 1972:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1971, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(3521)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1318**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 174, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola in « Malattie nervose e mentali » è soppressa e sostituita dalla scuola in « Psichiatria » di nuova istituzione. Allo stesso articolo è aggiunta la scuola di specializzazione in « Neurologia ».

L'art. 192, relativo alla scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali che muta denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in psichiatria » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 192. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali (Cattedra di psichiatria nella astanteria neuropsichiatrica).

La scuola ha la durata di quattro anni di corso. Ad essa possono essere iscritti soltanto laureati in medicina e chirurgia.

L'ammissione alla scuola avviene per concorso per titoli ed esame.

Il numero degli iscritti non potrà superare quello massimo di ventiquattro per i complessivi quattro anni di corso.

Un'abbreviazione di due anni di corso può essere concessa agli specialisti in neurologia od in neuropsichiatria infantile. Un'abbreviazione di un anno di corso può essere concessa agli specialisti in altre materie affini (psicologia, neurochirurgia, medicina interna).

Le abbreviazioni di corso, concesse a giudizio del consiglio della scuola, comportano da parte dell'allievo il superamento di un esame sulle discipline previste per l'insegnamento negli anni di corso dei quali si ottiene l'abbreviazione.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia ed istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia I;
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica del sitema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia II;
Clinica psichiatrica I;
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica psichiatrica II;
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

E' obbligatorio l'internato presso i reparti ed ambulatori della cattedra di psichiatria (astanteria neuropsichiatrica) durante il primo, il terzo ed il quarto anno di corso per l'intero anno accademico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per i medici che prestino regolare servizio in ospedali psichiatrici provinciali, od a non meno di mesi sei per i medici che prestino regolare servizio in altre istituzioni d'assistenza primariamente psichiatrica delle provincie e delle regioni.

E' obbligatorio l'internato presso i reparti neurologici della clinica per le malattie nervose e mentali, durante il secondo anno di corso per l'intero anno accademico; tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi sei per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico, ed a non meno di mesi quattro per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico.

L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento di psichiatria, preventivamente concordato con il direttore della scuola.

Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione della « Scuola di specializzazione in neurologia » e della « Scuola diretta a fini speciali per ortottiste ».

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 224. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali.

La durata del corso è di quattro anni.

L'ammissione alla scuola avviene con concorso per titoli e per esami.

Il numero complessivo degli iscritti non potrà superare quello di quaranta.

Un'abbreviazione di due anni di corso può essere concessa agli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia. Un'abbreviazione di un anno di corso può essere concessa agli specialisti in altre materie affini (Otorinolaringoiatria, oculistica, medicina interna e radiologia). Le abbreviazioni di corso, concesse a giudizio del consiglio della scuola, comportano da parte dell'allievo il superamento di un esame sulle discipline previste per insegnamento negli anni di corso dei quali si ottiene l'abbuono.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia ed istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia;
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
Semiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica I;
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° *Anno*:

Patologia speciale e diagnostica neurologica II;
Clinica neurologica e terapia I;
Elettroencefalografia;
Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;
Neuro-oftalmologia;
Neuro-otologia;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica neurologica e terapia II;
Neurochirurgia;
Teoria e clinica della riabilitazione;
Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale;
Neurologia in rapporto alla patologia internistica.

E' obbligatorio l'internato, presso i reparti della cattedra di psichiatria (astanteria neuropsichiatrica), durante il primo anno di corso per l'intero anno accademico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi sei per allievi che prestino servizio in reparti neurologici, ed a non meno di mesi quattro per coloro che prestino servizio in ospedale psichiatrico.

E' obbligatorio l'internato, presso la clinica delle malattie nervose e mentali, durante il secondo, terzo e quarto anno di corso per l'intero anno accademico. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per gli allievi che prestino regolare servizio in reparto neurologico.

L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento preventivamente concordato con il direttore della scuola.

Scuola per ortottiste

(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 225. — La scuola speciale per ortottiste ha sede presso la clinica oculistica.

La durata del corso per il conseguimento del diploma di ortottista è di due anni.

La scuola ha lo scopo di preparare le allieve perchè possano coadiuvare i medici oculistici nel campo della diagnosi e della terapia dei difetti di rifrazione, dei disturbi della motilità oculare in genere e in particolare dell'ambliopia.

Possono essere ammesse alla scuola le aspiranti, di età non inferiore ai 17 anni e non superiore ai 30, in possesso di un diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore integrato da quello di assistente sanitaria o di ostetrica. I necessari requisiti di buona condotta morale, civile e penale saranno accertati d'ufficio.

Il numero complessivo delle iscritte alla scuola non può essere superiore a otto.

Chi aspira all'iscrizione al primo anno, dovrà entro il 30 ottobre presentare domanda in carta legale, corredata anche di certificato medico di sana e robusta costituzione fisica e dovrà sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale, dinanzi ad una commissione composta di tre professori ufficiali della facoltà tra cui il direttore della scuola.

Il direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra di clinica oculistica.

Gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia udito il direttore della scuola.

Art. 226. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia e fisiologia generale;
Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;
Ottica fisica e fisiologica, vizi di rifrazione;
Ortotottica (I parte).

2° *Anno*:

Ortottica (II parte);
Elementi di patologia oculare;
Nozioni di infermieristica oculare.

Le allieve devono sostenere gli esami di profitto alla fine di ciascun anno. Esse hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche.

Non può essere iscritto all'anno successivo di corso chi non abbia superato gli esami di profitto dell'anno precedente. E' prevista la posizione di fuori corso.

Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Esse sono composte dal professore ufficiale della materia, presidente, di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia.

L'esame per il conseguimento del diploma di ortottista consiste in un colloquio su di un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola, dinanzi ad una commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola e di altri quattro membri, designati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, scelti fra gli insegnanti della scuola.

Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse:

Tassa annuale di iscrizione . .	L. 15.000
Soprattassa annuale d'esami .	» 5.000
Tassa di diploma	» 6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 18. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1319**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: « Diritto urbanistico ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 15. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1971, n. **1320**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Santissima Addolorata, in Grammichele.

N. 1320. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Caltagirone in data 22 maggio 1970, integrato con due dichiarazioni del 18 novembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Santissima Addolorata, in Grammichele (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 14. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1971, n. **1321**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe lavoratore, nel comune di Gavorrano.

N. 1321. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Giuseppe lavoratore, in località Bagno del comune di Gavorrano (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 12. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1971, n. **1322**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda, nel comune di Roma.

N. 1322. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 4 settembre 1970, integrato con altro decreto del 7 dicembre successivo e con dichiarazione del 16 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda, in località Poggio Ameno di Roma e alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1972
Atti del Governo, registro n. 247, *foglio n.* 11. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1971, n. **1323.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Assunta, nel comune di Celle Ligure.

N. 1323. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Savona e Noli in data 10 agosto 1970, integrato con due dichiarazioni del 2 dicembre 1970 e 20 aprile 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Assunta, in contrada Piani del comune di Celle Ligure (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1972
Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 13. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1971.

Norme di attuazione della legge 25 febbraio 1971, n. 124, per il rilascio dei diplomi di infermiere professionale ai sottufficiali infermieri in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica anche se cessati dal servizio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
ED
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 10 della legge 25 febbraio 1971, n. 124, il quale prevede la determinazione, con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per la sanità e per la pubblica istruzione, dei corsi validi ai fini del rilascio del diploma di Stato di infermiere professionale ai sottufficiali infermieri del servizio permanente o della carriera continuativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

I corsi validi per il rilascio del diploma di Stato di infermiere professionale ai sottufficiali infermieri dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica sono i seguenti:

Esercito:
corso formativo di base;
corso di specializzazione teorico-pratico.

Marina:
corso per volontari ordinari;
corso teorico-pratico.

Aeronautica:
corso normale infermieri;
corso complementare.

Art. 2.

Il diploma di Stato di infermiere professionale è rilasciato ai sottufficiali infermieri del servizio permanente o della carriera continuativa e ai militari volontari di cui all'art. 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, anche se cessati dal servizio, che abbiano superato con esito favorevole, entro il 18 aprile 1971, i corsi previsti nel precedente art. 1.

Art. 3.

I diplomi di infermiere professionale sono rilasciati dal medico provinciale su domanda dell'interessato, da presentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla domanda dovrà essere allegato un attestato, rilasciato dal Ministero della difesa, dal quale risulti che l'interessato abbia superato con esito favorevole i corsi indicati nel precedente articolo 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1971

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

(3077)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1971.

Trasferimento di crediti dell'Istituto cotoniero italiano, in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione, che sono assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 14 gennaio 1957 e 25 gennaio 1965 con i quali l'Ente economico della pastorizia e l'Istituto cotoniero italiano (I.C.I.) sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Istituto cotoniero italiano (I.C.I.) è necessario trasferire i seguenti crediti in contestazione o di lunga e difficile esazione:

1) Intendenza di finanza di Milano per risarcimento danni di guerra (rate ancora da riscuotere)	L.	4.478.000
2) Cotonificio Valle di Susa, S.p.a. - Fallimento n. 39685, in via privilegiata .	»	12.245
3) Cotonificio Valle di Susa, S.p.a. - Fallimento n. 39685, in via chirografaria .	»	348.255
Totale . . .	L.	4.838.500

Decreta:

I sopraelencati crediti dell'Istituto cotoniero italiano (I.C.I.) in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 4.838.500 (lire quattromilioniottocentotrentottomilacinquecento) sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia in liquidazione.

Roma, addì 30 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: CATTANI

(2579)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1971.

Trasferimento di debiti dell'Istituto cotoniero italiano, in liquidazione, all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, n. 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione, che sono assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 14 gennaio 1957 e 25 gennaio 1965 con i quali l'Ente economico della pastorizia e l'Istituto cotoniero italiano (I.C.I.) sono stati assoggettati alla predetta disciplina;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie dell'Istituto cotoniero italiano (I.C.I.) è necessario trasferire i seguenti debiti in contestazione:

1) Cotonificio del Mella, Soc. p. az. - Atto di citazione 29 ottobre 1965 - Tribunale di Roma	L.	1.700.000
2) Fattorini Mario, Galetti Achille e Pogliani Renato - Ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 11 maggio 1968	»	4.028.000
Totale . . .	L.	5.728.000

Atteso che l'Istituto cotoniero italiano (I.C.I.) in liquidazione ha effettuato ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento degli importi preindicati su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

I sopraelencati debiti in contestazione dell'Istituto cotoniero italiano (I.C.I.) in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 5.728.000 (lire cinquemilionisettecentoventottomila), sono trasferiti all'Ente economico della pastorizia, in liquidazione.

Roma, addì 30 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: CATTANI

(2580)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Litografie artistiche faentine, Faenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Litografie artistiche Faentine, Faenza (Ravenna) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Litografie artistiche faentine, Faenza (Ravenna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
GAVA

(3228)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici cementi industriali in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici cementi industriali in provincia di Treviso si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici cementi industriali in provincia di Treviso.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 16 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato
GAVA

(3229)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1972.
Sostituzione del presidente della commissione regionale di vigilanza per la Lombardia, per l'edilizia economica e popolare.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6973 in data 16 marzo 1970 con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 1063 con la quale il presidente della locale corte di appello ha designato quale presidente della citata commissione regionale il dott. Mario de Ruggiero, presidente di sezione presso la corte stessa, in sostituzione del dott. Salvatore Paulesu, nominato avvocato generale presso la Corte di cassazione;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il presidente di sezione di corte di appello dott. Mario de Ruggiero in servizio presso la corte di appello di Milano designato dal presidente della corte stessa, è nominato presidente della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Lombardia in sostituzione del dott. Salvatore Paulesu, nominato avvocato generale presso la Corte di cassazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(2584)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1972.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 59 del 26 ottobre 1970, con il quale l'amministrazione provinciale di Bari ha deliberato la classificazione a provinciale della strada comunale « Noci verso Massafra » che con inizio dalla strada provinciale per Martina Franca a circa km. 1 + 000 dal comune di Noci, conduce a Massafra, dell'estesa di km. 8 + 500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto 22 giugno 1971, n. 947, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km. 8 + 500, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(2489)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1972.
Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per le Puglie, per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6962 in data 9 febbraio 1970 con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 87/2 in data 26 ottobre 1971 con la quale il dott. Giovanni Calabrese, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Bari, nel far presente che non può svolgere con la dovuta assiduità le funzioni di membro della predetta commissione, ha designato, in sua sostituzione, il dott. Giulio Dalfino, direttore di sezione in servizio presso la ragioneria regionale di Bari;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Giulio Dalfino, direttore di sezione in servizio presso la ragioneria regionale dello Stato di Bari, designato dal direttore della ragioneria stessa, è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie, in sostituzione del dott. Giovanni Calabrese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1972

Il Ministro: LAURICELLA

(2583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 gennaio 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Carlo Bertolotti, console onorario di Finlandia a Torino.

(2503)

In data 28 gennaio 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Alberto Cuomo, vice console onorario di Spagna a Taranto.

(2504)

In data 28 gennaio 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Carlo Kielland, console onorario di Finlandia a Genova.

(2505)

In data 28 gennaio 1972 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giulio Adelfio, vice console onorario di Finlandia a Palermo.

(2506)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Civitanova Marche

Con decreto 28 ottobre 1971, n. 347, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno dell'alveo del fosso Castellaro in comune di Civitanova Marche (Macerata), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16, mappale 457, della superficie di mq. 45, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 21 maggio 1970, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Macerata; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2497)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Vicenza

Con decreto 27 ottobre 1971, n. 342, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto del vecchio alveo della R. Piazzon in comune di Vicenza, segnato nel catasto del comune medesimo, sezione *G*, al foglio n. 8, mappale 136-*b*, della superficie di mq. 73, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 novembre 1970, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(2498)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Catanzaro

Con decreto 22 dicembre 1971, n. 537, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato del torrente Fiumarella in comune di Catanzaro, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 45, particella 43, della superficie di mq. 240, ed indicato nello schizzo planimetrico in scala 1:2000, vistato il 6 maggio 1971, dall'ufficio tecnico erariale di Catanzaro; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(2499)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Zerfaliu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1972, il comune di Zerfaliu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.479.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3146)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Ivrea ad istituire una scuola per puericultrici

Con decreto n. 900.8/II/81/15, in data 2 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Ivrea (Torino) è autorizzata ad istituire una scuola per puericultrici con sede presso l'ospedale stesso.

(2355)

Autorizzazione all'amministrazione degli spedali riuniti di Pisa ad istituire un corso di perfezionamento per preparatori addetti ai servizi tecnici di emodialisi.

Con decreto n. 900.8/X.62-632, in data 2 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione degli spedali riuniti di Pisa è autorizzata ad istituire un corso di perfezionamento per preparatori addetti ai servizi tecnici di emodialisi.

(2357)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « S. Giacomo » di Monopoli, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.9/17/716, in data 2 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale provinciale « S. Giacomo » di Monopoli (Bari), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2492)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Filippo del Ponte » di Varese, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.87/9/1195, in data 2 febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona « Filippo del Ponte » di Varese, è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2493)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Cologna Veneta, ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.90/12/1194, in data 1° febbraio 1972, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ente ospedaliero generale di zona di Cologna Veneta (Verona), è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(2494)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche a precedenti decreti di concessione di decorazioni al valor militare

Decreto presidenziale 23 ottobre 1971 registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1972 registro n. 2 Difesa, foglio n. 320

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 5 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1948, registro n. 16 Difesa, foglio n. 100 (Bollettino Ufficiale 1948, dispensa 23, pagina 2359):

Colucci Eugenio, di Francesco e di Rosa Milone, da Asturia (Taranto), artigliere 1° reggimento artiglieria « Celere ». Il luogo di nascita è: Ostuni (Brindisi);

Decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1918, registro n. 108 Guerra, foglio n. 196 (Bollettino Ufficiale 1918, dispensa 68, pagina 5546):

Faiella Vincenzo, da Atena Lucana (Salerno), soldato 57° reggimento fanteria, matricola 8323. Le generalità sono: Faiella Vincenzo, fu Emidio, nato a Buenos Aires il 9 novembre 1896, matricola 7370;

Decreto presidenziale 7 gennaio 1947, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1947, registro n. 3 Difesa, foglio n. 101 (Bollettino Ufficiale 1947, dispensa 9, pagina 746):

Macrì Vincenzo, di Giuseppe, da Napoli, tenente 10° reggimento fanteria, il luogo di nascita è: San Giovanni Incarico (Frosinone);

Decreto 31 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1945, registro n. 12 Guerra, foglio n. 359 (Bollettino Ufficiale 1946, dispensa 7, pagina 821):

Gramola Alfredo, fu Ermete, da Foppola (Udine), caporale 7° reggimento artiglieria - Gruppo di combattimento « Cremona ». La paternità è: Ernesto;

Regio decreto 16 dicembre 1937, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1938, registro n. 1 Guerra, foglio n. 123 (Bollettino Ufficiale 1938, dispensa 23, pagina 2181):

Zerollo Michelangelo, fu Ottavio, classe 1900, da Genova, c.n. 321ª legione cc.nn. La paternità è: Giovanni Battista.

(2589)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Ugo Samaja, nato a Trieste il 15 marzo 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Padova il 12 luglio 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2599)

Il dott. Dagnino Giovanni Battista, nato a Genova il 9 gennaio 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Genova il 16 marzo 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(2600)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° marzo 1971 al 30 aprile 1971 a norma del Regolamento (CEE) n. 405/71 ai prodotti di cui all'allegato A del Regolamento (CEE) n. 204/69 e all'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 122/67/CEE esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci comprese nell'allegato del Regolamento n. 122/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Tasso delle restituzioni, in u.c./100 kg
04,05	Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non:	
	A. Uova in guscio, fresche o conservate:	
	I. Uova di volatili da cortile:	
	b) altre (non da cova):	
	in caso di esportazione sotto forma di ovoalbumina liquida o congelata	12,76
	in caso di esportazione sotto forma di altre merci . . .	12,76
	B. Uova sgusciate e giallo d'uova:	
	I. atti a usi alimentari:	
	a) Uova sgusciate:	
	ex 1. essiccate, non zuccherate . . .	40,15
	ex 2. altre, non zuccherate	10,99
	b) Giallo d'uova:	
	ex 1. liquido, non zuccherato . . .	19,32
	ex 2. congelato, non zuccherato	20,64
	ex 3. essiccato, non zuccherato	40,72

(1346)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a-2), b), c), d), e), f) del Regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° settembre 1969 al 31 ottobre 1969.

Prelievi in lire italiane per quintale netto (salvo diversa indicazione)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-9-1969 al 15-9-1969	dal 16-9-1969 al 30-9-1969	dal 1°-10-1969 al 15-10-1969	dal 16-10-1969 al 31-10-1969
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:				
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):				
		I. superiore al 6 % e inferiore o uguale al 20 %:				
	06	a. crema di latte	26.206	26.206	26.206	26.206
	07	b. altri	26.206	26.206	26.206	26.206
	08	II. superiore al 20 % e inferiore o uguale al 45 % .	55.431	55.431	55.431	55.431
	02	III. superiore al 45 %	85.663	85.663	85.663	85.663
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):				
		A. senza aggiunta di zuccheri:				
	01	I. Siero di latte	5.063	5.313	5.313	5.313
		II. Latte e crema di latte, in polvere:				
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	06	1. inferiore o uguale all'1,5 % .	29.063	29.063	29.063	29.063
	10	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % .	40.156	40.156	40.156	40.156
	15	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 % . . .	41.406	41.406	41.406	41.406
	18	4. superiore al 29 % .	68.906	68.906	68.906	68.906
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	26	1. inferiore o uguale all'1,5 % . .	25.313	25.313	25.313	25.313
	30	2. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 % . .	36.406	36.406	36.406	36.406
	33	3. superiore al 27 % ed inferiore o uguale al 29 % . .	37.656	37.656	37.656	37.656
	36	4. superiore al 29 % . .	65.156	65.156	65.156	65.156
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:				
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	40	1. inferiore o uguale all'8 % . .	10.106	10.106	10.106	10.106
	43	2. superiore all'8 % ed inferiore o uguale all'11 % .	13.644	13.644	13.644	13.644
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	46	1. inferiore o uguale al 45 % . .	55.431	55.431	55.431	55.431
	50	2. superiore al 45 % . .	100.781	100.781	100.781	100.781
		B. con aggiunta di zuccheri:				
		I. Latte e crema di latte, in polvere:				
		a. Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*d*):				
	53	1. superiore al 10 % ed inferiore o uguale all'11 %	18.125	18.125	18.125	18.125
	56	2. superiore al 14,5 % ed inferiore o uguale al 15,5 %	20.625	20.625	20.625	20.625

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-9-1969 al 15-9-1969	dal 16-9-1969 al 30-9-1969	dal 1°-10-1969 al 15-10-1969	dal 16-10-1969 al 31-10-1969
04.02 (*segue*)	63	3. superiore al 17 % ed inferiore o uguale al 18 %	22.500	22.500	22.500	22.500
	66	4. superiore al 23 % ed inferiore o uguale al 24 %	23.750	23.750	23.750	23.750
		b. altri (*e*):				
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	70	aa. inferiore o uguale all'1,5 % .	253 per kg. (*f*)	253 per kg. (*f*)	253 per kg. (*f*)	253 per kg. (*f*)
	73	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg. (*f*)	364 per kg. (*f*)	364 per kg. (*f*)	364 per kg. (*f*)
	76	cc. superiore al 27 %	652 per kg. (*f*)	652 per kg. (*f*)	652 per kg. (*f*)	652 per kg. (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
	80	aa. inferiore o uguale all'1,5 % .	253 per kg. (*g*)	253 per kg. (*g*)	253 per kg. (*g*)	253 per kg. (*g*)
	83	bb. superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 27 %	364 per kg. (*g*)	364 per kg. (*g*)	364 per kg. (*g*)	364 per kg. (*g*)
	86	cc. superiore al 27 %	652 per kg. (*g*)	652 per kg. (*g*)	652 per kg. (*g*)	652 per kg. (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:				
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %	18.050	18.050	18.050	18.050
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):				
	93	1. inferiore o uguale al 45 %	554 per kg. (*g*)	554 per kg. (*g*)	554 per kg. (*g*)	554 per kg. (*g*)
	96	2. superiore al 45 %	857 per kg. (*g*)	857 per kg. (*g*)	857 per kg. (*g*)	857 per kg. (*g*)
04.03		Burro (*a*):				
	02	A. Avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'84 %	100.781	100.781	100.781	100.781
	08	B. altro	122.956	122.956	122.956	122.956
04.04		Formaggi e latticini (*a*):				
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkase ed Appenzell:				
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse del 45 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):				
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*) per 100 kg peso netto:				
	02	1. uguale o superiore a 117 u.c. ed inferiore a 141,75 u.c.	9.375	9.375	9.375	9.375
	05	2. uguale o superiore a 141,75 u.c. . . .	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto:				
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:				
	08	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 137 u.c. e inferiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto	9.375	9.375	9.375	9.375
	12	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 170 u.c. per 100 kg peso netto . . .	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)
	15	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190 u.c. per 100 kg peso netto	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)	55.619 (*m*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-9-1969 al 15-9-1969	dal 16-9-1969 al 30-9-1969	dal 1°-10-1969 al 15-10-1969	dal 16-10-1969 al 31-10-1969
04.04 (*segue*)	18	II. altri	55.619	55.619	55.619	55.619
	22	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	58.750 (*p*)	58.750 (*p*)	56.250 (*p*)	56.250 (*p*)
		C. Formaggi a pasta erborinata:				
	27	I. Gorgonzola	21.669	21.669	21.669	21.669
	30	II. altri	21.669	21.669	21.669	21.669
		D. Formaggi fusi:				
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 120 u.c. per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:				
	32	a. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per il totale delle porzioni o delle fette (*r*)	18.750	18.750	18.750	18.750
	35	b. superiore al 40 % ed inferiore o uguale al 48 % per i 5/6 del totale delle porzioni o delle fette e non superiore al 56 % per il 6° restante (*r*)	19.375	19.375	19.375	19.375
	38	c. superiore al 48 % ed inferiore o uguale al 56 % per il totale delle porzioni o delle fette (*r*)	21.875	21.875	21.875	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:				
		a. inferiore o uguale al 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:				
	42	1. inferiore o uguale al 46 %	41.375	41.375	40.700	40.700
	45	2. superiore al 46 %	53.000	53.000	52.500	52.500
	48	b. superiore al 36 %	103.000	103.000	102.500	102.500
		E. non nominati:				
		I. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 39 % ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:				
		a. inferiore o uguale al 47 %:				
	50	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	58.750	58.750	56.250	56.250
	53	2. Pecorino	58.750	58.750	56.250	56.250
	56	3. altri	58.750	58.750	56.250	56.250
		b. superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 %:				
	62	1. Cheddar, Chester	53.656	53.656	53.656	52.919
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse nella materia secca (*o*):				
	63	aa. inferiore o uguale al 48 %	37.606 (*s*)	37.306 (*s*)	36.769 (*s*)	36.769 (*s*)
	66	bb. superiore al 48 %	37.606 (*t*)	37.306 (*t*)	36.769 (*t*)	36.769 (*t*)
		3. altri:				
	82	aa. formaggi e ricotta, freschi	37.606	37.606	36.769	36.769
	83	bb. non nominati	37.606	37.606	36.769	36.769
		c. superiore al 72 %, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 125 g:				
	85	1. formaggi e ricotta, freschi	28.206	28.206	27.575	27.575
	86	2. altri	28.206	28.206	27.575	27.575

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-9-1969 al 15-9-1969	dal 16-9-1969 al 30-9-1969	dal 1°-10-1969 al 15-10-1969	dal 16-10-1969 al 31-10-1969
04.04 (*segue*)		II. altri:				
	88	a. formaggi e ricotta, freschi	87.606	87.606	86.769	86.769
	89	b. altri	87.606	87.606	86.769	86.769
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):				
		A. Lattosio e sciroppo di lattosio:				
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	10.213	10.213	10.213	10.213
	03	II. altri	10.213	10.213	10.213	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):				
		A. Lattosio e sciroppo di lattosio:				
	01	I. lattosio	10.213	10.213	10.213	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio .	10.213	10.213	10.213	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02, 17.05 è quello applicabile al componente soggetto al prelievo piu elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio.

Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi è quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note splicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il *latte ricostituito nel suo stato* fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema *di latte contenuto in 100 chilogrammi* di prodotto;
B — Lire 3.750 (tremilasettecentocinquanta);
C — Lire 5.725 (cinquemilasettecentoventicinque) per il periodo 1°-30 settembre 1969;
— Lire 6.087,50 (seimilaottantasette e 50/100) per il periodo 1°-31 ottobre 1969.

(*g*) *Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa* sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A — L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
B — Lire 5.725 (cinquemilasettecentoventicinque) per il periodo 1°-30 settembre 1969;
— Lire 6.087,50 (seimilaottantasette e 50/100) per il periodo 1°-31 ottobre 1969.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate forme standard quelle aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyère e Sbrinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkase	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in u.c. 2,75 (pari a *lire* 1.718,75) *per* 100 chilogrammi di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 u.c. (pari a lire 4.688) per 100 chilogrammi di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la *denominazione del formaggio;*
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E, a seconda *della loro composizione.*

(*p*) Il prelievo per 100 chilogrammi di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole *circolari o semicircolari contenenti:*
— almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 g;
oppure:
— una sola porzione non eccedente il peso netto di 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) Il prelievo è limitato a 38,50 u.c. (*pari a lire* 24.063) per 100 *chilogrammi* di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia e Svizzera.

(*t*) Il prelievo è limitato a 58,50 u.c. (pari a lire 36.562,50) per 100 chilogrammi di peso netto per le importazioni da Austria, Danimarca, Finlandia, Polonia e Svizzera.

(1729)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tassi delle restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1970 al 31 dicembre 1970 a norma del Regolamento (CEE) n. 2392/70 ai prodotti di base che figurano nell'allegato al Regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'articolo 1 del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento n. 359/67/CEE, esportati verso Paesi terzi sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del Regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del Regolamento n. 359/67/CEE, in unità di conto (1 unità di conto = lire italiane 625).

Numero della Tariffa	DESIGNAZIONE DEI PRODOTTI	Tasso della restituzioni in u.c. per 100 kg
10.01-A	Frumento tenero, compreso quello segalato:	
	industria dell'amido	0,774
	altra	4,792
10.01-B	Frumento duro	5,287
10.02	Segala	4,144
10.03	Orzo	2,754
10.04	Avena	1,670
10 05-B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina):	
	industria dell'amido	0,140
	altra	2,934
ex 10.06-A	Riso semigreggio	10,000
ex 10.06-B	Riso lavorato	14,348
10.06-C	Rotture di riso:	
	altra che per l'industria dell'amido	4,134
11.01-A	Farina di frumento e di frumento segalato	6,097
11.01-B	Farina di segala	6,823
11.02-A-I-a	Semole e semolini di frumento duro	9,164
11.02-A-I-b	Semole e semolini di frumento tenero	6,097

(789)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	232555	Pace Emma fu Arcangelo Pasquale, moglie di Della Penna Vitaliano, domiciliato a Telese (Benevento). *Annotazione*: vincolata per dote della titolare di cui all'atto 2 giugno 1937, per notaio Rocchia di Guglionesi all'atto 21 marzo 1942 per notaio Zuccarini di Lanciano ed allegatovi certificato 20 settembre 1942 del tribunale di Lanciano, giusta domanda 15 maggio 1942 del Banco di Roma	21.200

(2591) Roma, addì 3 febbraio 1972

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 36

Corso dei cambi del 22 febbraio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	587,75	587,75	587,30	587,75	587,60	587,60	587,50	587,75	587,75	587,70
Dollaro canadese .	585,65	585,65	585,10	585,65	584,10	585,60	585,40	585,65	585,65	585,60
Franco svizzero	152,46	152,46	152,35	152,46	152,35	152,50	152,43	152,46	152,46	152,45
Corona danese .	84,15	84,15	84,20	84,15	83,90	84,15	84,12	84,15	84,15	84,15
Corona norvegese .	88,5950	88,595	88,58	88,5950	88,30	88,60	88,54	88,5950	88,59	88,60
Corona svedese .	122,8550	122,255	122,85	122,8550	122,30	122,80	122,78	122,8550	122,85	122,85
Fiorino olandese	185,1450	185,145	185,03	185,1450	184,50	185,10	185,12	185,1450	185,14	185,15
Franco belga	13,4145	13,4145	13,42	13,4145	13,30	13,40	13,4125	13,4145	13,41	13,40
Franco francese	115,61	115,71	115,80	115,61	115,75	115,70	115,67	115,61	115,71	115,70
Lira sterlina .	1530,80	1530,80	1530,30	1530,80	1529,25	1531 —	1530,65	1530,80	1530,80	1530,80
Marco germanico .	185,11	185,21	185,20	185,11	185,10	185,20	185,15	185,11	185,21	185,20
Scellino austriaco	25,4450	25,445	25,43	25,4450	25,30	25,50	25,44	25,4450	25,44	25,40
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,68	21,70	21,50	21,70	21,71	21,70	21,70	21,65
Peseta spagnola	8,9160	8,9160	8,91	8,9160	8,875	8,90	8,9135	8,9160	8,92	8,90

Media dei titoli del 22 febbraio 1972

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	97,375
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,175
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,025
» 5 % (Ricostruzione)	92,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,35
» 5 % (Città di Trieste) .	93,875
» 5 % (Beni esteri)	93,55
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,675
» 5,50 % » » 1968-83	90,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,825
» 6 % » » 1970-85	96,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,425
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,55
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,50
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	100,10
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	587,625
Dollaro canadese	585,525
Franco svizzero .	152,445
Corona danese	84,135
Corona norvegese	88,567
Corona svedese .	122,817
Fiorino olandese	185,132
Franco belga .	13,413
Franco francese	115,69
Lira sterlina .	1530,725
Marco germanico .	185,18
Scellino austriaco .	25,442
Escudo portoghese	21,705
Peseta spagnola .	8,915

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 13 maggio 1971, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Visto il proprio provvedimento del 25 maggio 1971, con il quale l'avv. Guido Colombis è stato nominato membro del comitato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 58 del ripetuto regio decreto-legge n. 375, della menzionata Cassa rurale ed artigiana di Fratte, in amministrazione straordinaria;

Considerato che l'avv. Guido Colombis ha presentato le dimissioni dall'incarico suddetto per motivi di salute e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Oreste Santoro, è nominato membro del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fratte, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Fratte, frazione del comune di Salerno, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1972

Il Governatore: CARLI

(2629)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 1 Difesa, foglio n. 64, con il quale è stato indetto un concorso a sottotenente maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1971 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso al posto di maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 28 novembre 1970, citato nelle premesse:

maestro di musica Borgia Vincenzo, nato il 17 febbraio 1933, punti 34,75.

Art. 2.

Il maestro di musica Borgia Vincenzo è dichiarato vincitore del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1972
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 162

(2607)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 19 maggio 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);

Visto il decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di arcellona Pozzo di Gotto, nell'ordine appresso indicato:

1. Raimondo dott. Vincenzo	punti	81,38	su 132
2. Vacirca dott. Salvatore	»	80,83	»
3. Bertola dott. Vincenzo	»	80,55	»
4. Pannone dott. Francesco	»	77,38	»
5. Caruana Salvatore	»	76,50	»
6. Laurenza dott. Giovanni	»	76,40	»
7. Grillo dott. Roberto	»	76,02	»
8. Milanesi dott. Luigi	»	75,85	»
9. Maddalone Pasquale	»	75,60	»
10. Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
11. Puglisi dott. Carmelo	»	74,57	»
12. De Negri dott. Errico	punti	73,99	su 132
13. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
14. De Pascale dott. Mario	»	72,43	»
15. Parini Antonio	»	71,66	»
16. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
17. Filippi dott. Davide	»	70,95	»
18. Tinterri Otello	»	70,89	»
19. Panuccio dott. Rocco	»	70,64	»
20. Laspia dott. Antonino	»	69,18	»
21. Achilli Amedeo	»	69,06	»
22. Lupo Francesco	»	66,70	»
23. Piscitelli Ferruccio	»	66,54	»
24. Ciampa Pietro	»	64,88	»
25. La Placa Cataldo	»	64,46	»
26. Scuto Giuseppe	»	58,91	»
27. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(2511)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canicattì

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 giugno 1971 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canicattì (Agrigento);

Visto il decreto ministeriale in data 10 dicembre 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Canicattì, nell'ordine appresso indicato:

1. Fiduccia dott. Benedetto	punti	93,33	su 132
2. Gioia dott. Giacomo	»	87,47	»
3. Bertola dott. Vincenzo	»	80,55	»
4. Pannone dott. Francesco	»	77,38	»
5. Gasponi Vittorio	»	77,35	»
6. Caruana Salvatore	»	76,50	»
7. Laurenza dott. Giovanni	»	76,40	»
8. Grillo dott. Roberto	»	76,02	»
9. Milanesi dott. Luigi	»	75,85	»
10. Coco dott. Vincenzo	»	75,35	»
11. Puglisi dott. Carmelo	»	74,57	»
12. De Negri dott. Enrico	»	73,99	»
13. Mazza dott. Osvaldo	»	73,15	»
14. Mantelli Erminio	»	72,98	»
15. De Pascale dott. Mario	»	72,43	»
16. Parini Antonio	»	71,66	»
17. Ferrari dott. Pietro	»	71,59	»
18. Filippi dott. Davide	»	70,95	»
19. Tinterri Othello	»	70,89	»
20. Panuccio dott. Rocco	»	70,64	»
21. Tollis Camillo	»	69,93	»
22. Alberti Pietro	»	69,46	»
23. Laspia dott. Antonino	»	69,18	»
24. Achilli Amedeo	»	69,06	»
25. Di Francesco dott. Paolino	»	69,01	»
26. Alaimo dott. Antonio	»	68,22	»
27. Piscitelli Ferruccio	»	66,54	»
28. Ciampa Pietro	»	64,88	»
29. La Placa Cataldo	»	64,46	»
30. Scuto Giuseppe	»	58,91	»
31. Filograsso dott. Domenico	»	51,37	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(2512)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di assistente di stazione in prova, per il compartimento di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1971, n. 10452, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venti posti di assistente di stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Milano è composta come segue:

Presidente:

Torrente dott. Osvaldo, ispettore capo.

Membri:

Serventi cav. Aldo, capo stazione sovr.;
Lunghi Giovanni, revisore superiore.

Segretario:

Ceci Domenico, segretario superiore.

Roma, addì 26 gennaio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(2363)

Sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova, per il compartimento di Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1971, n. 9475, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi centotrenta posti di aiuto macchinista in prova;

Vista la propria deliberazione n. 120/P.2.1.1. in data 10 novembre 1971 relativa alla nomina della commissione esaminatrice;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Napoli è composta come segue:

Membri:

Correa dott. Federico, ispettore capo;
Iannone Antonio, segretario superiore di 1ª classe;
Di Scala Vittorio, segretario superiore;
Corsale dott. Gennaro, segretario superiore.

Segretario:

Corapi Libero, segretario.

Roma, addì 26 gennaio 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(2364)

MINISTERO DEL TESORO

Spostamento della sede e dei giorni di esame del concorso per esami a quaranta posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre dello stesso anno, registro n. 40, foglio n. 322, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato ed è stato deliberato che le prove scritte avranno luogo il 17 e 18 marzo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma;

Visto che al concorso anzidetto hanno chiesto di partecipare oltre quattromila candidati;

Considerato che la sede del palazzo degli esami (la cui capienza massima è di millecinquecentoquaranta posti) non può contenere tutti i candidati che hanno chiesto di partecipare al concorso di cui trattasi;

Accertato che non esiste la disponibilità di altri locali ove possano svolgersi le prove scritte del ripetuto concorso;

Ravvisata, pertanto, la necessità di espletare le anzidette prove scritte presso il palazzo dello sport in Roma che è disponibile nei giorni 30 e 31 maggio p. v. e conseguentemente di modificare in tal senso il citato decreto ministeriale 20 giugno 1971;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 20 giugno 1971, indicato nelle premesse, sono sostituiti come segue:

« Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma nei giorni 30 e 31 maggio 1972, con inizio alle ore otto, presso il palazzo dello sport (piazzale dello Sport) E.U.R.

Di tale nuovo diario sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati ammessi al concorso ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la partecipazione.

Roma, addì 12 febbraio 1972

p. *Il Ministro*: PICARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1972
Registro n. 6, *foglio n.* 251

(3207)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1970.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduta la legge 29 settembre 1964, n. 861;

Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064;

Veduto il decreto ministeriale 7 giugno 1968;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici delle scuole medie, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1970 indicati, per ciascuna materia o gruppo di materie, nel seguente prospetto.

Detti concorsi sono per esami e titoli, ai fini del passaggio anticipato alla III classe di stipendio della carriera di appartenenza di cui alla tabella *B*, allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e sono per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio della medesima carriera.

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Concorsi per esami e titoli		Concorsi per soli titoli	
	Insegnanti	Posti	Insegnanti	Posti
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia	215	108	1.513	378
Lingua straniera:				
Francese	31	16	4	1
Inglese	14	7	—	—
Tedesco	—	—	—	—
Spagnolo	—	—	—	—
Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	168	84	471	118
Educazione artistica .	72	36	294	74
Educazione musicale	34	17	1	1
Applicazione tecniche maschili: Ruolo *B*	2	1	4	1
Applicazione tecniche maschili: Ruolo *C*	6	3	48	12
Applicazioni tecniche femminili . . *B*	10	5	115	29
Applicazioni tecniche femminili . . *C*	8	4	23	6
Materie tecniche commerciali .	4	2	31	8

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli
(passaggio anticipato alla III classe di stipendio)

Al concorso per esami e titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1970 appartengano al ruolo organico della scuola media secondo la corrispondenza stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, numero 2064, e successive modificazioni (per i professori di materie tecniche commerciali si deve tener conto dell'art. 10 dello stesso decreto presidenziale richiamato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064) e che alla stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla III classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio decorrenti dalla data della nomina in ruolo (i periodi di retrodatazione della nomina non sono computabili);

c) abbiano riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti 1967-68, 1968-69 e 1969-70 la qualifica non inferiore a « Valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia riportata la qualifica di « insufficiente ».

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1970 coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della III classe di stipendio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo) il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli
(passaggio anticipato alla IV classe di stipendio)

Al concorso per soli titoli possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1970 appartengano al ruolo organico della scuola media secondo la corrispondenza stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni (per i professori di materie tecniche commerciali si deve tener conto dell'art. 10 dello stesso decreto presidenziale) e che alla stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla IV classe di stipendio;

b) abbiano riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti 1967-68, 1968-69 e 1969-70 la qualifica non inferiore a « Valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla III classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande
Prove e diario di esame - Commissione

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con la documentazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione secondaria di 1° grado - Divisione VII), entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

La data di presentazione delle domande e della documentazione dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza soprafissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministero con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o scritto-grafica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte, o scritto-grafiche che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, Parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esami e titoli, l'esame consta di una prova scritta o scritto-grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova scritto-grafica ed indica il contenuto delle singole prove; per i professori di materie tecniche commerciali delle soppresse scuole di avviamento professionale, si applica il comma terzo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, n. 1064.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti e, ove, previsto comprende anche un saggio di revisione e classificazione degli elaborati.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o scritto-grafica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data comunicazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato nell'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

La commissione giudicatrice dei concorsi per soli titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione dei titoli di cultura.

La valutazione dei titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1970 sarà effettuata in base alle tabelle unite al decreto ministeriale 7 giugno 1968 pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Parte II - n. 33-34 del 15-22 agosto 1968.

Le sanzioni disciplinari per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1966, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di essa.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima della prova di esame.

Art. 6.

Graduatorie ed effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi in ciascuna di esse e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso di merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

Domande di partecipazione
Documentazione di titoli di servizio e di cultura - Modalità

La domanda di ammissione al concorso, per esame e titoli e per soli titoli, su carta da bollo, diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di 1° grado - Divisione VII - Roma, dovrà essere redatta in conformità dell'unito modello, allegato *B*, che fa parte integrante del presente bando.

La domanda dovrà pervenire per via postale, con raccomandata, direttamente al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale per l'istruzione secondaria di 1° grado - Divisione VII, entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, come già previsto dal precedente art. 4.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda, per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione debbono essere allegati:

a) il certificato (o certificati, qualora il candidato abbia prestato servizio in più scuole, od istituti ed uffici) in carta da bollo dal quale risulti l'indicazione delle qualifiche riportate nel triennio precedente, nonchè delle eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni commesse dopo il 31 gennaio 1966;

b) copia dello stato di servizio da rilasciarsi, con l'osservanza delle vigenti norme sul bollo, dal competente provveditore agli studi, aggiornato dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione al concorso dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata, ove occorra, dalla dichiarazione integrativa per il servizio militare prestato in reparti combattenti o con la indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, della documentazione prodotta per la valutazione dei titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni), tenendo presenti le apposite tabelle unite al citato decreto ministeriale 7 giugno 1968. Le opere dattiloscritte o manoscritte non saranno prese in considerazione;

e) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica o culturale svolta.

La documentazione relativa ai titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1970, deve essere esibita in originale o in copia autentica.

Oltre che per i documenti militari, di cui al comma quinto, lettera *c*) del presente articolo, è consentito il riferimento solamente alla documentazione eventualmente già presentata alla Direzione generale per l'istruzione secondaria di 1° grado, e non ritirati, purchè la documentazione stessa risulti contenere, nell'interesse del concorrente, tutte le indicazioni necessarie ai fini della valutazione dei titoli di servizio e di cultura, in conformità delle tabelle unite al decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione - Parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza ed alla quarta classe di stipendio, sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1970.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunziare alla partecipazione ai concorsi e, qualora abbiano superato le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti lo esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta legale al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di 1° grado - Divisione VII, allegando per ciascun certificato richiesto la prescritta marca da bollo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1971
Registro n. 26 *Pubblica istruzione, registro n.* 234

ALLEGATO *A*

CONCORSI PER MERITO DISTINTO RISERVATI AI PROFESSORI DELLA SCUOLA MEDIA

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	PROVA DI ESAME (scritta o scritto-grafica)
1. Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia.	Ruolo corrispondente della scuola media.	*Prova scritta*: La prova consiste nella trattazione di un argomento volto ad accertare il possesso di una aggiornata cultura letteraria e storica, ovvero, a scelta del candidato, nella traduzione in latino di un brano di prosa italiana che dovrà essere accompagnato da una illustrazione in italiano di carattere storico letterario relativa all'autore ed all'opera da cui è desunto il testo.
2. Lingua straniera.	Id.	*Prova scritta*: prima parte: versione nella lingua straniera di un passo di autore italiano con osservazioni nella lingua straniera sulle difficoltà incontrate nella traduzione; seconda parte: dettato di un breve brano di prosa o poesia di un autore moderno nella lingua cui si riferisce il concorso.
3. Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.	Id.	*Prova scritta*: trattazione di una questione di matematica o, a scelta del candidato, di scienze fisiche e naturali che abbia rilevante importanza sia dal punto di vista didattico che dal punto di vista scientifico.
4. Educazione artistica.	Id.	*Prova scritto-grafica*: svolgimento di un tema di storia dell'arte di fondamentale importanza scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione, accompagnato da uno schema di presentazione agli alunni dell'argomento trattato con qualche schizzo dimostrativo.
5. Applicazioni tecniche maschili.	Ruoli corrispondenti della scuola media (ruolo *B* e ruolo *C*).	*Prova scritto-grafica*: svolgimento di un tema su un argomento del programma d'insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti.
6. Applicazioni tecniche femminili.	Id.	*Prova scritto-grafica*: svolgimento di un tema su un argomento del programma di insegnamento, accompagnato dalla progettazione schematica di un oggetto che abbia attinenza con l'argomento trattato, con una breve relazione illustrativa degli aspetti tecnici e didattici più rilevanti.
7. Educazione musicale.	Ruolo corrispondente della scuo-media.	*Prova scritta*: prima parte: svolgimento di un tema di importanza fondamentale di storia della musica scelta dal candidato fra due proposti dalla commissione; seconda parte: elaborato in stile figurato a quattro voci miste di una melodia di corale data per intero. Alle voci, notate nelle quattro chiavi, il candidato sottoporrà il testo letterario corrispondente, dato a parte. E' consentito l'ausilio di uno strumento musicale.

Nota:

La scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione, tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

Per i concorsi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, la lezione comprende un saggio di revisione e valutazione degli elaborati.

ALLEGATO *B*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di 1° grado - Divisione VII — ROMA

Il sottoscritto . (1) nato il a . . (provincia . .), ordinario di . . (2), chiede di essere ammesso al concorso per *merito distinto per* . . (3) per . (4), relativo ai posti disponibili al 1° ottobre 1970 e di cui allo art. 1 del decreto ministeriale 30 settembre 1970.

Dichiara:

a) di essere in servizio dal 1° ottobre 1970 nella . . (5);

b) di aver riportato in ciascuno dei tre anni scolastici precedenti la qualifica non inferiore a « Valente »;

c) di aver ottenuto la prima nomina nel ruolo organico ordinario il . . (6);

d) di aver ottenuto la promozione ad ordinario il . (7).

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, unisce:

1) l'elenco, in duplice copia, della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) accluse a corredo della presente domanda;

2) l'elenco in duplice copia della documentazione comprovante i titoli di servizio e di cultura (ivi comprese le pubblicazioni) per le quali fa riferimento perchè già in possesso della Direzione generale istruzione secondaria di 1° grado, in quanto prodotta . . (8);

3) breve *curriculum* della carriera scolastica.

Data .

Firma .

Indirizzo . (*a*)

---

(1) Le insegnanti coniugate o vedove devono indicare prima il cognome del marito.

(2) Indicare la materia o il gruppo di materie di insegnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni.

(3) Esami e titoli; soli titoli.

(4) Materia o gruppo di materie a cui si riferisce il concorso.

(5) Indicare la scuola e relativa sede, o l'istituto o l'ufficio (per il caso di eventuale posizione di comando, di distacco, di assegnazione provvisoria ecc. . .).

(6) Indicare la data, specificando se la nomina sia avvenuta: per effetto di concorso a cattedre per esami e titoli; nei ruoli speciali transitori; senza concorso; per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831; in seguito a statizzazione di scuola pareggiata.

(7) Indicare la decorrenza.

(8) Precisare in che epoca e per quale motivo.

(*a*) Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

(2510)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a quattro posti di direttore didattico delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Le prove scritte del concorso a quattro posti di direttore didattico delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 7 aprile 1971, avranno luogo in Roma, nei giorni 24 e 25 marzo 1972, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei locali della Direzione generale istruzione elementare.

(2606)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 30 dicembre 1971, n. **20**.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1971. (Primo provvedimento).

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1971)

LEGGE 30 dicembre 1971, n. **21**.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1971)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge, e comunque non oltre il 29 febbraio 1972, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1972 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentato all'Assemblea.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal primo gennaio 1972.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1971

FASINO

LEGGE 30 dicembre 1971, n. **22**.

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già dipendenti dalla società « Piedigrotta » di Agrigento e dalla distilleria « S. Paolo » di Noto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1971)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato a corrispondere ai dipendenti già occupati presso la società « Piedigrotta » di Agrigento e la distilleria « S. Paolo » di Noto una indennità straordinaria nella misura di lire 70.000 mensili, aumentata di lire 3.000 per ogni familiare a carico.

La decorrenza e la durata della indennità prevista nel comma precedente vengono stabilite come appresso:

per i dipendenti già occupati presso la distilleria « San Paolo » di Noto, per un periodo di sei mesi a decorrere dal 1° settembre 1971;

per i dipendenti già occupati presso la società « Piedigrotta » di Agrigento, per un periodo di un anno a decorrere dal 6 marzo 1971.

L'indennità relativa ai mesi già trascorsi alla data di entrata in vigore della presente legge, verrà corrisposta in unica soluzione.

Il diritto all'indennità cessa nei confronti dei dipendenti che abbiano trovato o troveranno altra occupazione.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 110 milioni.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970, utilizzabili ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36.

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970, è modificato come appresso:

Spese in conto capitale

Cap. n. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	(Onere in milioni di lire)
Partita che si riduce:	—
Provvedimenti per la formazione professionale dei lavoratori . (in meno)	110,—
Partita che si aggiunge:	
Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori già dipendenti dalla Società « Piedigrotta » di Agrigento e dalla distilleria « S. Paolo » di Noto	110,—

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1971

FASINO

ALEPPO

LEGGE 30 dicembre 1971, n. 23.

Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dalla ditta « Nordica » di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 61 *del* 31 *dicembre* 1971)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire presso l'azienda FACUP, del gruppo ESPI, corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento riservati ai lavoratori dipendenti dalla ditta « Nordica » che risultano disoccupati alla data di entrata in vigore della presente legge, a causa della forzata inattività dell'azienda.

I corsi avranno la durata di 286 giorni effettivi a partire dal 1° febbraio 1972 e la loro gestione verrà affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione alla stessa FACUP.

Art. 2.

Ai lavoratori che frequentano i corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento è dovuto un assegno giornaliero pari a lire 4.000 per ogni giornata di effettiva presenza, aumentato di una indennità di lire 200 per il coniuge ed ogni figlio e genitore a carico.

I lavoratori di cui al comma precedente sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda FACUP.

Art. 3.

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è, altresì, autorizzato a corrispondere ai lavoratori già dipendenti ed in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, per il periodo 1° ottobre 1971-31 gennaio 1972, la medesima indennità straordinaria e l'assegno per l'eventuale carico di famiglia, di cui alla legge regionale 2 aprile 1971, n. 9.

Art. 4.

L'azienda FACUP è autorizzata a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale assistenza malattia, per assicurare l'assistenza malattia per la durata dei corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento ai lavoratori e loro familiari a carico, secondo il trattamento in vigore per il settore industria.

Art. 5.

Per la finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 135.000.000.

Detta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione del 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 6.

Per la liquidazione dell'indennità giornaliera e dell'assegno di carico familiare, di cui all'art. 2 della presente legge, l'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare all'azienda FACUP le somme occorrenti, dietro presentazione dei fogli paga quindicinali.

Art. 7.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

In dipendenza del precedente comma l'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1971, è modificato come appresso:

Spese in conto capitale

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	(Onere in milioni di lire)
Partita che si riduce:	—
Provvedimenti per l'incentivazione (in meno)	135,—
Partita che si aggiunge:	
Istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori già dipendenti dalla ditta « Nordica » di Palermo .	135,—

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1971

FASINO

ALEPPO

(958)

LEGGE 30 dicembre 1971, n. **24**.

Erezione in Palermo di un monumento a Luigi Sturzo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'8 gennaio* 1972)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Sarà eretto in Palermo un monumento alla memoria di Luigi Sturzo. Il Governo della Regione è autorizzato a sostenere la spesa occorrente, nonchè ad accettare eventuali offerte da enti, comitati o cittadini, destinate allo scopo, rimettendone la gestione alla commissione di cui all'articolo seguente.

Art. 2.

All'esecuzione dell'opera di cui all'art. 1 si provvederà mediante concorso nazionale che sarà indetto dal Presidente della Regione ed al cui espletamento attenderà una commissione da lui nominata e presieduta, composta:

1) dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione;
2) dall'Assessore regionale per i lavori pubblici;
3) dal sindaco di Palermo;
4) da un rappresentante dell'istituto «Luigi Sturzo» di Roma;
5) da uno scultore prescelto su designazioni multiple dell'Istituto belle arti di Roma;
6) da un architetto designato su una terna di nomi forniti dall'ordine degli architetti della Sicilia.

La scelta dell'area sarà demandata all'amministrazione comunale di Palermo e dovrà precedere il bando di concorso, il cui risultato sarà esecutivo con decreto del Presidente della Regione da pubblicare nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

Art. 3.

Il Governo della Regione è altresì autorizzato a commettere l'opera ad un artista di sua fiducia, qualora il concorso di cui all'art. 2 rimarrà deserto, ferma e quindi sentita la commissione ivi prevista.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in ogni caso non superiore a 50 milioni, si fa fronte utilizzando parte delle disponibilità del capitolo 20911 dello stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

In conseguenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato al bilancio della Regione per l'anno 1971 è modificato come segue:

Spese in conto capitale

Cap. 20911 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	(Importo dell'onere in milioni di lire)
Partita che si modifica:	—
Provvedimenti per l'incentivazione (in meno) . .	50,—
Partita che si aggiunge:	
Erezione in Palermo di un monumento a Luigi Sturzo	50,—

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1971

FASINO

LEGGE 30 dicembre 1971, n. **25**.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1962-63.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'8 gennaio* 1972)

LEGGE 30 dicembre 1971, n. **26**.

Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione siciliana per l'anno finanziario 1963-64.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'8 gennaio* 1972)

(951)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.